Penale Sent. Sez. 2 Num. 7847 Anno 2020
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA
Data Udienza: 30/01/2020

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPADA CARMINE nato a Roma il 5/4/1967
BELLETTI EMILIANO nato a Roma il 2/6/1973

avverso la sentenza del 18 maggio 2018 della CORTE DI APPELLO di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.
L'avv. Vasaturo e l'avv. Maggiore per le parti civili si associano alle richieste del Procuratore Generale e depositano conclusioni scritte e nota spese.
Gli avv. Bucci e Staniscia chiedono di rinviare il processo sino all'udienza fissata dinanzi alle Sezioni Unite del 26 marzo 2020 in cui verrà decisa una questione analoga a quella posta con uno dei motivi di ricorso e insistono nei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Roma del 28/6/2016 limitatamente al trattamento sanzionatorio, ha confermato la responsabilità di Spada Carmine e Belletti Emiliano in ordine al reato di estorsione aggravata in danno di Adriano Baglioni, gestore di una ricevitoria, con l'aggravante di avere adoperato il metodo mafioso, prospettando una minaccia proveniente da un sodalizio criminoso notoriamente dedito a molteplici delitti e ben radicato nel litorale di Roma Ostia.

2.Avverso la detta pronunzia hanno proposto ricorso, con atto sottoscritto dai propri difensori di fiducia, entrambi gli imputati.

3.Carmine Spada deduce:

3.1 vizio di motivazione e violazione di legge in ragione della mancata valutazione di un argomento difensivo di particolare rilevanza evidenziato dalla difesa e non preso in considerazione dalla corte di appello.

Il ricorrente rileva che la sentenza di primo grado trovava fondamento nelle dichiarazioni della persona offesa costituitasi parte civile e nei dati emergenti dalla video intercettazione, oggetto di perizia. La difesa aveva eccepito che dalle trascrizioni e dalle immagini del video registrato non emergeva alcun elemento a carico di Spada, che non era neppure presente quando il coimputato Belletti si recava a prelevare il denaro dalla persona offesa, come risulta dalla video ripresa del 14 maggio 2014, ma il giudice non ha considerato questo argomento, così incorrendo in un'omissione del dovere di motivazione.

3.2 Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'omessa valutazione delle deduzioni difensive esposte nell'atto di appello, in quanto il collegio di secondo grado ha fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni della persona offesa e sui riscontri obiettivi, ma l'istruttoria non ha raccolto alcuna prova a carico dello Spada, il quale è stato videoripreso solo una volta all'interno del locale del Baglioni, in compagnia del coimputato Belletti. Inoltre i tabulati telefonici hanno evidenziato che non sussiste alcun contatto tra le utenze di Spada e del Belletti nel periodo antecedente ai fatti. Non emergono pertanto elementi dai quali dedurre con assoluta certezza che Spada, intervenuto per comporre la lite tra i suoi due conoscenti, fosse consapevole del carattere estorsivo della richiesta avanzata dal Belletti e degli atti minacciosi posti in essere, in sua assenza, esclusivamente dal coimputato.

3.3 Violazione di legge e vizio di motivazione poiché nell'impugnazione si eccepiva che la condotta attribuita all'imputato fosse stata erroneamente qualificata come estorsione, mentre avrebbe dovuto essere considerata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni o ancora, in via subordinata, come violenza privata. La corte territoriale nel negare la diversa qualificazione giuridica del fatto invocata dall'appellante, ha omesso di valutare le deduzioni difensive, incentrate sulla considerazione che il Belletti aveva richiesto somme di denaro al Baglioni, in quanto pretendeva di essere risarcito del danno subito, in ragione del fatto che quest'ultimo aveva omesso di giocare alcune schedine vincenti che gli erano state consegnate; Belletti pertanto agiva con la convinzione di esercitare un proprio diritto al risarcimento, come emerge nella conversazione registrata in occasione dei colloqui in carcere tra il predetto e la sorella.

La corte non affronta le doglianze sollevate e in particolare la sussistenza di un negozio giuridico di mandato intercorso tra Belletti e Baglioni, la cui inosservanza legittimava il Belletti ad avanzare una pretesa risarcitoria, e ha erroneamente ritenuto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

che sussistesse l'ingiusto profitto, poiché gli importi pretesi non trovavano fondamento in alcun pregresso rapporto intervenuto tra le parti.

3.4 Violazione di legge e vizio di motivazione laddove la corte ha omesso di valutare la prospettazione difensiva che individuava nell'ipotesi prevista dall'art. 610 codice penale la fattispecie incriminatrice da applicare al caso concreto. Di contro la difesa aveva sottolineato che laddove la richiesta di denaro del Belletti si ritenesse illecita, l'atteggiamento di Carmine Spada, limitato al tentativo di convincere il Baglioni a riparare il danno lamentato dal coimputato, dovrebbe ritenersi piuttosto integrare la fattispecie di violenza privata, poiché Spada ha agito, al più, con l'intenzione di coartare la volontà della persona offesa nella convinzione della correttezza della richiesta.

3.5 Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 152/91 (oggi art. 416 bis.1 cod.pen.) in relazione alla mancata indicazione degli elementi in cui consiste e si identifica il cosiddetto metodo mafioso, ritenuto sussistente in forza di deduzioni e affermazioni apodittiche, non corroborate da riscontri.

Con l'impugnazione la difesa aveva eccepito l'assenza degli elementi tipici del metodo mafioso, sottolineando che la prospettazione dell'esistenza di un gruppo criminale era stata attuata unicamente dal coimputato Belletti, in assenza dello Spada. Al riguardo il ricorrente sottolinea che il tribunale del riesame con ordinanza del 14 maggio 2014 aveva ritenuto insussistente la contestata aggravante, sul rilievo che nel caso in esame l'autore del reato non aveva fatto ricorso alla forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo. Nè la comunità di appartenenza dello Spada era a conoscenza della questione insorta con la persona offesa e la circostanza che Spada abbia schiaffeggiato per strada la persona offesa non è di per sé sintomatica del metodo mafioso ed, anzi, risulta incompatibile con tale modalità, posto che le condotte violente non sono avvenute nel locale e di fronte alla clientela, ma fuori per strada. Deduce inoltre che la Corte di appello di Roma ha ritenuto in un caso analogo che un'aggressione in pubblico non possa di per sé giustificare la sussistenza dell'aggravante in questione, mentre si rende necessario che sia comprovato un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare la specifica coartazione psicologica prevista dalla norma.

3.6 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva specifica ritenuta sussistente in forza di un unico precedente penale dell'imputato risalente ad oltre 25 anni addietro. La corte, pur dando atto del carattere risalente della pregressa condanna, l'ha considerata rilevante ai fini della recidiva, essendo relativa ad un altro reato di estorsione, rispetto al quale il fatto odierno costituisce manifestazione dell'accresciuta pericolosità dell'imputato. Ritiene il ricorrente che si tratti di una motivazione illogica, poiché valorizza la presunta

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

perseveranza nella commissione di delitti della stessa indole, laddove è dimostrato che per 25 anni l'imputato si è astenuto dal delinquere.

3.7 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la corte ha rivalutato il medesimo elemento, cioè la pluralità delle condanne riportate dall'imputato, in relazione alla sussistenza della contestata recidiva e al diniego del beneficio ex art. 62 bis codice penale, e quindi al medesimo fine e cioè nell'ambito dell'accertamento delle circostanze attenuanti e aggravanti, così non facendo corretta applicazione dei principi affermati in tema di *ne bis in idem* dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il medesimo elemento può essere rivalutato solo con diverse finalità.

Il ricorrente sottolinea inoltre che la difesa aveva sottolineato le gravi condizioni di salute dell'imputato e il suo minimo coinvolgimento nella vicenda in questione, mentre la corte ha erroneamente ritenuto assenti elementi valorizzabili al fine del riconoscimento in favore dello Spada del beneficio invocato.

4. Emiliano Belletti deducendo:

4.1 Omessa motivazione in ordine al primo motivo di appello relativo alla illegittimità dell'ordinanza del 19 maggio 2015 emessa dal Tribunale di Roma, con cui è stata ammessa la costituzione di parte civile degli enti locali e delle associazioni indicati in sentenza; vizio di motivazione in ordine al diritto ad ottenere il risarcimento da parte delle predette parti civili.

Con l'atto di impugnazione la difesa ha evidenziato la insussistenza di qualsivoglia danno diretto o indiretto subito da parte degli enti locali, ma rispetto a questi punti specifici di doglianza la sentenza non contiene alcuna motivazione.

4.2 Vizio di motivazione in relazione agli articoli 393 e 49 codice penale poiché nei motivi di appello era stato illustrato e documentato come il Belletti fosse un soggetto debole con una personalità fragile, caratterizzata da ludopatia, e avesse agito nella convinzione di avere subito un'ingiustizia, in quanto la persona offesa aveva tradito la sua fiducia, e ciò avrebbe dovuto comportare la riqualificazione della condotta in esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Inoltre la sentenza trascura di considerare che la persona offesa è un dipendente del fratello Fabrizio e che pertanto le minacce esercitata nei suoi confronti integrano un reato impossibile, poiché Adriano Baglioni, essendo un mero dipendente, non aveva alcuna autorità per firmare rogiti e contratti e sostenere che i 2000 € versati fossero un anticipo della maggior somma di 275.000 € pretesa dal Belletti è un evidente errore, e la condotta configura la classica ipotesi di reato impossibile.

4.3 Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art.7 legge 203/91, in quanto l'episodio in questione si origina il 24 aprile 2014 e nei giorni seguenti è solo il Belletti ad avere contatti con la persona offesa, mentre lo Spada, noto perché porta un cognome appartenente ad una famiglia ben radicata nella criminalità organizzata del territorio, interviene solo in una

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

occasione e la stessa persona offesa ha fatto riferimento alla paura provata in relazione alla fama della famiglia Spada, ma non all'effettivo utilizzo della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo.

Rileva inoltre il ricorrente che l'aggravante in questione è stata esclusa dal Tribunale del riesame delle misure cautelari, ritenendo non provato l'effettivo ricorso da parte dello Spada alla forza di intimidazione derivante vincolo associativo.

Considerato in diritto

1.I ricorsi sono entrambi inammissibili perché in parte generici e in parte manifestamente infondati.

2.Ricorso Spada

2.1 Il primo motivo è manifestamente infondato poiché il giudice non è tenuto a rispondere a tutti i rilievi difensivi ma è sufficiente che esponga con adeguata e congrua motivazione il proprio iter logico, dimostrando di avere, anche soltanto implicitamente, preso in considerazione i diversi elementi di fatto emersi dalla istruttoria. Nel caso in esame il tribunale, prima, e la corte, dopo, hanno fondato il loro convincimento sulla piena attendibilità delle dettagliate accuse provenienti dalla persona offesa e la circostanza che Spada non fosse presente all'atto della riscossione, eseguita dal Belletti recandosi nella ricevitoria per prelevare il denaro estorto, non ha alcuna rilevanza ai fini della dimostrazione della responsabilità concorsuale del ricorrente.

Inoltre la corte ha sottolineato che il filmato realizzato dal sistema di video sorveglianza comprova l'incontro avvenuto tra la persona offesa e i due imputati il 29 aprile 2014 e conferma appieno la ricostruzione dei fatti offerta dal Baglioni.

Non è superfluo ribadire in questa sede che le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione. (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019 - dep. 15/05/2019, S, Rv. 27531201)

A ciò si aggiunga che nessuno dei due imputati ha negato gli accadimenti contestati, ma entrambi hanno riconosciuto di avere avanzato una richiesta di denaro alla persona offesa, fornendo una giustificazione della pretesa avanzata nei confronti del Baglioni: Belletti ha sostenuto di essersi alterato perché Baglioni non aveva giocato alcune schedine da lui prenotate, che erano poi risultate vincenti, e voleva essere

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

risarcito della truffa subita; Spada ha riferito di essere intervenuto a titolo di cortesia per sostenere l'amico nella sua pretesa.

2.2 Anche il secondo motivo è inammissibile poiché mira a ottenere una diversa ricostruzione del fatto smentita dalle emergenze processuali, e propone censure di merito che esulano dal sindacato di questa corte e non si confrontano con la motivazione della corte di appello, che ha fondato il concorso dell'imputato Spada nell'estorsione sulle dichiarazioni della persona offesa. Baglioni infatti ha raccontato di avere ricevuto specifiche minacce il 29 aprile 2014 da Belletti e Spada, precisando che quest'ultimo, dopo avere rivendicato di essere socio a metà del Belletti nelle somme giocate, aveva formulato gravi minacce nei suoi confronti e reiterato la richiesta di denaro, aumentandola sino alla somma di 275.000 euro, da versare entro pochi giorni vendendo, se necessario, la ricevitoria a soggetti da loro indicati.

Alla stregua di questi elementi la corte ha correttamente ribadito il giudizio di colpevolezza dello Spada per il concorso nell'estorsione intrapresa dal Belletti, avendo il predetto fornito un rilevante contributo all'esecuzione del delitto ed essendosi in prima persona reso responsabile delle minacce e di un'ingiustificata maggiore pretesa di denaro, il che smentisce il suo presunto ruolo di mero intermediario e paciere.

2.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato poiché la corte ha adeguatamente affrontato il problema della qualificazione giuridica della condotta e ha sottolineato come la tesi difensiva, secondo cui quale la persona offesa avrebbe omesso di effettuare alcune delle giocate richiestegli dal Belletti, defraudandolo in questo modo delle possibili vincite, non ha trovato alcun fondamento probatorio, poiché l'imputato non ha neppure allegato quali fossero state le giocate non effettuate, gli importi asseritamente vinti e non riscossi, né ha spiegato il criterio di determinazione della somma pretesa dapprima nella misura di 100.000 euro e poi aumentata dallo Spada, in sua presenza, fino a 275.000 euro.

E' evidente che il carattere del tutto pretestuoso della richiesta avanzata dai correi, che si manifesta anche nella crescente entità della pretesa, sganciata da una sia pur minima giustificazione, palesa in modo indiscutibile il carattere estorsivo della condotta ed esclude che la vicenda possa rientrare nell'ambito delle questioni sottoposte al futuro vaglio delle Sezioni Unite, refluendo sul rigetto dell'istanza di rinvio avanzata dai difensori.

Il collegio di secondo grado ha, inoltre, correttamente sottolineato la particolare violenza delle minacce formulate dai due imputati, che è sintomatica dell'ingiustizia del profitto perseguito.

Va ribadito in questa sede che secondo l'oramai consolidata e più recente giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa o violenta che, estrinsecandosi in forme talmente aggressive da annichilire le capacità di reazione della vittima e trasformarla in mero strumento di soddisfazione delle pretese

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'autore, esorbita dal ragionevole intento di far valere un preteso diritto. (Sez. 2 n. 55137 del 03/07/2018, Arcifa, Rv. 274469 - 01· Massime precedenti Conformi: N. 17785 del 2015 Rv. 263255 – 01; N. 41452 del 2016 Rv. 268537 -01; N. 11823 del 2017 Rv. 270024 – 01; N.36928 del 2018 Rv. 273837 – 01; N. 1921 del 2016 Rv. 265643 – 01; N. 44657del 2015 Rv. 265316 – 01; N. 19230 del 2013 Rv. 256249 – 01; N. 9759 del 2015 Rv. 263298 – 01; N. 32795 del 2014 Rv. 261291 – 01; N. 41365 del 2010 Rv. 248736 - 01).

Ed infatti in tema di distinzione tra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quelli di rapina ed estorsione, non va trascurato che, fermo restando che la linea di demarcazione è sancita dall'elemento intenzionale, non sono indifferenti, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, la gravità della violenza e l'intensità della minaccia che, per essere ricondotte alla fattispecie meno grave, non devono trasmodare in manifestazioni sproporzionate e gratuite, travalicanti il ragionevole intento di far valere un diritto. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza cautelare che aveva qualificato come rapina la condotta dei ricorrenti che, per riappropriarsi di un immobile, avevano minacciato l'occupante con un bastone e l'avevano privata della libertà personale, sottraendole i documenti e altri effetti personali). (Sez. 2, n. 56400 del 22/11/2018 - dep. 14/12/2018, IANNUZZI VALTER, Rv. 27425601)

Considerato che, come rilevato in dottrina, la «doloscopia» non è stata ancora inventata, e che quindi il dolo può essere tratto solo da dati esteriori, che ne indicano l'esistenza, e servono necessariamente a ricostruire anche il processo decisionale alla luce di elementi oggettivi, analizzati con un giudizio ex ante, appare evidente che le forme esteriori della condotta, e quindi la gravità della violenza e l'intensità dell'intimidazione veicolata con la minaccia, non sono momenti del tutto indifferenti nel qualificare il fatto in termini di estorsione piuttosto che di esercizio arbitrario ai sensi dell'art. 393 c.p., ben potendo quindi costituire indici sintomatici di una volontà costrittiva, di sopraffazione, piuttosto che di soddisfazione di un diritto effettivamente esistente ed azionabile. (Sez. 2, n. 44476 del 03/07/2015, Brudetti, Rv. 265320).

Non va poi dimenticato che si configura il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quando ad un'iniziale pretesa di adempimento di un credito effettuata con minaccia o violenza nei riguardi del debitore seguano ulteriori violenze e minacce di terzi estranei verso il nucleo familiare del debitore, sicchè l'iniziale pretesa arbitraria si trasforma in richiesta estorsiva, sia a causa delle modalità e della diversità dei soggetti autori delle violenze, che per l'estraneità dei soggetti minacciati alla pretesa azionata. (Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017 - dep. 02/02/2018, Gatto e altri, Rv. 27201701) E nel caso in esame la persona offesa ha ricordato che i due imputati hanno entrambi fatto riferimento ai suoi familiari e al rischio che potessero incorrere in problemi.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.4 Manifestamente infondata la richiesta di derubricare la condotta del ricorrente in violenza privata, poiché è pacifico e incontestato che le minacce fossero dirette ad ottenere il versamento di una somma di denaro. E a pagina sei della sentenza la corte evidenzia che Spada rilanciava la pretesa economica in danno della persona offesa, il che esclude che possa ricondursi la sua condotta nell'ambito della violenza privata, delitto in cui la condotta tende a perseguire finalità non economiche.

2.5 Il quinto motivo relativo alla sussistenza del metodo mafioso è infondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la disposizione, oggi inserita nella organica complessità codicistica, risponde nello stigmatizzare un "metodo" e non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo tutte le volte in cui l'evocazione della contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione (Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Rv. 269938).

Non occorre, dunque, che alla evocata contiguità corrisponda una concreta e verificata origine mafiosa della minaccia, dovendo il giudice viceversa limitarsi a controllare (nella verosimiglianza offerta dal dato dichiarativo) che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune.

Il collegio di secondo grado ha risposto alla specifica censura sollevata dalla difesa, valorizzando il comportamento platealmente violento e sprezzante dell'imputato Spada, il quale ricorreva ad un'azione dimostrativa della propria capacità criminale, schiaffeggiando la persona offesa per strada, in modo da rimarcare la propria supremazia in quel territorio.

Tale dato deve essere letto congiuntamente al comportamento (pagina due della sentenza di appello) del Belletti che il 29 aprile per amplificare l'effetto intimidatorio delle proprie minacce aveva anticipato la visita del "proprio amichetto" ed evocato in modo esplicito la presenza di altri soggetti ai quali si accompagnava nelle sue azioni intimidatorie: "Comunque sia, lo sai che facciamo noi, lo sai che faccio io, metto le bombe"; e a quanto indicato nella sentenza di primo grado (pagina 11) da cui emerge che il Belletti nel sollecitare la persona offesa a pagare gli ricordava "Noi semo tanti", così evocando chiaramente la presenza di altri soggetti, che unitamente alla fama dello Spada, quale esponente di una famiglia radicata nella criminalità organizzata del territorio, era in grado di amplificare l'effetto intimidatorio delle sue minacce grazie alla forza del vincolo associativo.

Inoltre deve rilevarsi che dalla sentenza di primo grado emerge che il gruppo Spada all'epoca dei fatti era noto alle Forze dell'Ordine operanti sul territorio di Ostia e ai mezzi di stampa, poiché i suoi esponenti avevano imposto con violenza e minaccia il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

proprio controllo su alcune attività economiche e, in occasione di alcuni gravi delitti, era emerso l'atteggiamento omertoso da parte dei testi.

Nella fattispecie, la persona offesa ha dato conto proprio del timore ingenerato da quelle parole e dall'intervento dello Spada, avendo avuto la percezione esatta del pericolo di doversi trovare a fronteggiare una agguerrita ed organizzata plurisoggettività, che delinque con metodo mafioso, piuttosto che un singolo sprovveduto criminale.

In conclusione i giudici di merito hanno concordemente riconosciuto i presupposti per il riconoscimento della suindicata aggravante, con argomentazioni corrette e nel rispetto dei criteri dettati da questa Corte e delle emergenze processuali. Né la diversa valutazione offerta dal Tribunale in sede di riesame dell'ordinanza cautelare può assumere rilevanza dirimente, poiché è frutto di una valutazione parcellizzata delle condotte poste in essere dai due imputati, che invece debbono essere interpretate congiuntamente, a maggior ragione in quanto l'intervento dello Spada, noto esponente di un gruppo criminale operante sul territorio, è stato preannunziato dal Belletti.

2.6 In ordine alla sussistenza della recidiva specifica la corte ha affermato che la presenza di un unico precedente penale risalente nel tempo non esclude, proprio per la natura specifica e per le modalità della condotta contestata, che possa porsi come precedente significativo della maggiore pericolosità dell'imputato, in quanto il reato oggetto di giudizio costituisce specifica significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato nel passato.

Trattasi di motivazione non illogica né intrinsecamente contraddittoria, che risulta conforme ai criteri dettati da questa corte. La diversa e più favorevole valutazione proposta dal ricorrente esula dal sindacato di questa Corte.

2.7 Il motivo è manifestamente infondato. Questa Suprema Corte ha, infatti, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-*bis* c.p., il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691).

Inoltre, sempre secondo i principi di questa Corte - condivisi dal Collegio - il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Né ricorre alcuna violazione del principio del *ne bis in idem* poiché ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini (*Sez.* 3 , *n.* 17054 *del* 13/12/2018, Rv. 275904 - 03). Nella pronunzia da cui è stata tratta la massima questa Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte d'appello, che faceva riferimento ai medesimi elementi indicativi della gravità del fatto per determinare la pena in misura superiore al minimo e per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Nel caso in esame la corte ha fornito adeguata motivazione rilevando la presenza del precedente specifico e l'assenza di elementi significativi che possano giustificare la concessione delle attenuanti generiche. Peraltro va rimarcato che con l'atto di appello il difensore aveva valorizzato, ai fini della concessione dell'invocata attenuante, la infima rilevanza del contributo apportato dallo Spada, che, di contro, non può ritenersi minimo, mentre nessun accenno si faceva alle sue presunte precarie condizioni di salute, che il ricorrente lamenta essere state trascurate dalla corte.

3.Ricorso Belletti

3.1 Il primo motivo è generico .

L'ordinanza dibattimentale resa in primo grado e la sentenza a pag.8 hanno adeguatamente motivato in ordine all'eccezione e alla doglianza difensiva avanzata con l'appello, affermando che tutte le associazioni ammesse quali parti civili hanno tra i loro compiti statutari la lotta alla criminalità organizzata e la salvaguardia della libertà del lavoro da condotte di stampo mafioso, sicchè possono ritenersi soggetti danneggiati in relazione ai propri obiettivi statutari.

Così facendo hanno fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte nella sua più autorevole composizione, secondo cui è ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione anche non riconosciuta che avanzi, "iure proprio", la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente. (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26111001)

E' stato inoltre precisato che un'associazione, che annovera nel proprio statuto la tutela del diritto alla libera impresa, è legittimata a costituirsi parte civile nei confronti di un soggetto imputato di partecipazione ad un clan mafioso, che ha quale obiettivo il controllo delle attività economiche nel medesimo territorio di operatività dell'associazione, in quanto in tal caso il danno prodotto dal reato integra la lesione di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

un diritto soggettivo dell'associazione. (Sez. 2, n. 39951 del 17/07/2018 - dep. 05/09/2018, P.C. in proc. Palma, Rv. 27392101).

La censura formulata con il ricorso non si confronta con la detta argomentazione e neppure deduce a quali tra gli enti costituitisi parti civili faccia riferimento, limitandosi a dedurre il vizio di omessa motivazione.

3.2 Il secondo motivo di ricorso, limitatamente alla riqualificazione del reato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è già stato esaminato al paragrafo 2.3.

Non ricorre nel caso di specie il reato impossibile poiché la minaccia formulata dagli imputati era certamente idonea, in forza di un giudizio ex ante , a costringere la persona offesa a versare la somma pretesa, a prescindere dalle modalità con cui avrebbe potuto e dovuto reperirla.

3.3 Anche il motivo relativo alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso deve ritenersi manifestamente infondato per le ragioni già esposte al paragrafo 2.5.

4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende e, in solido, alla rifusione in favore delle parti civili meglio indicate in dispositivo, che hanno partecipato alla discussione, delle spese sostenute nel grado, che si ritiene congruo liquidare per ciascuna di esse in euro 3.510,00,oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della cassa delle ammende, nonché in solido alla rifusione delle spese delle parti civili Baglioni Adriano, Regione Lazio, Roma Capitale, Libera associazioni nomi e numeri contro le mafie, Associazione nazionale Antonino Caponnetto, Alilacco sos impresa, che liquida per ciascuna parte in euro 3.510,00,oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.

Così deciso il 30/1/2020

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale